



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 03 - VOLONTARIATO, LOGISTICA, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE PER
LA RESILIENZA DELLE COMUNITA'**

Assunto il 24/11/2022

Numero Registro Dipartimento 629

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15114 DEL 25/11/2022

Oggetto: Iscrizione dell'Associazione di Volontariato denominata “GRUPPO PROCIV LAUREANA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE” con sede nel Comune di Laureana di Borrello (Rc), all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile istituito ai sensi dell'art. 123 della L.R. 34/2002 e R.R. n. 18/2016, modificato con Regolamento n. 6/2019 – Sezione Locale

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il DPGR n. 354 del 24 giugno 1999 recante “*Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*”, modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, “*Codice della protezione civile*”;

VISTA la L.R. n. 4 del 10 febbraio 1997 “*Legge organica regionale di Protezione Civile*”;

VISTO il R.R. n. 18 del 16 dicembre 2016 “*Disciplina dell’Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile, delle procedure operative per la sua gestione e dell’utilizzo dei loghi di Protezione Civile Regionale*” (approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 16/12/2016 – D.G.R. n. 512/2016);

VISTA la L.R. n. 34 del 12 agosto 2002, art. 123, c. 5 , che istituisce l’*Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile*;

VISTA la D.G.R. N. 43 del **18 febbraio 2021** avente per oggetto “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale 3/2019 e s.m.i.”, la quale istituisce il Dipartimento Protezione Civile;

VISTA la D.G.R. n.164 del 30/04/2022 con cui la Giunta Regionale ha individuato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 – a conclusione della procedura di cui all’Avviso Pubblico del 22 aprile 2022 – quale Dirigente Generale del Dipartimento “Protezione Civile” il Dott. Domenico Costarella;

VISTO il D.P.G.R. n. 15 del 30 aprile 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Protezione Civile” al Dott. Domenico Costarella;

VISTO il Decreto del 15 dicembre 2021, n. 12957 “Conferimento Posizione Organizzativa di Seconda fascia – Volontariato e Disseminazione della cultura di Protezione Civile” al funzionario Geom. Vincenzo Forgione;

PREMESSO CHE

l’attività del Sistema di Protezione Civile in ambito regionale riveste, per le comunità, particolare importanza ai fini della tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, dai danni derivanti dal verificarsi di calamità naturali o altri eventi eccezionali;

il D.Lgsn.1 del 2 gennaio 2018, all’art. 13 individua *il volontariato organizzato di protezione civile quale “struttura operativa nazionale”* come parte integrante del sistema pubblico;

si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti all’albo regionale, compresi i Gruppi Comunali, che svolgono o promuovono attività di previsione, prevenzione e soccorso – avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti per i quali pertanto non potrà essere prevista alcuna tipologia di contratti di lavoro continuativo o occasionale – in occasione di eventi critici e/o emergenziali;

la Legge Regionale n. 4 del 1997, all’art. 5, riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, in analogia alle norme nazionali, la funzione del Volontariato come espressione di solidarietà sociale

quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo;

VISTA l'istanza di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile – Sezione Locale– pervenuta sulla Piattaforma Informatica e registrata con ID 349e presentata dal legale rappresentante dell'**Associazione di Volontariato denominata GRUPPO PROCIV LAUREANA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE**” con sede nel Comune di Laureana di Borrello (Rc);

PRESO ATTO dell'istruttoria consultabile sulla Piattaforma Informatica;

RILEVATO che l'art. 5, comma 1, lett. f) del Regolamento Regionale n. 18/2016 e s.m.i. prevede che *“l'U.O.A. verificherà entro 90 (novanta) giorni quanto dichiarato mediante il controllo della certificazione antimafia dei rappresentanti legali dell'organizzazione”*;

DATO ATTO che:

in data 20 settembre 2022 è stata richiesta la comunicazione antimafia del legale rappresentante di cui all'art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, attraverso il sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia; ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Dlgs n. 159/2011, qualora il rilascio dell'informazione non sia stata immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale unica, il termine previsto dal comma 2 è di 30 giorni dalla consultazione estendibile a 45 giorni in caso di verifiche di particolare complessità e previo comunicazione, da parte del Prefetto, all'amministrazione interessata;

ai sensi del successivo comma 3 del Dlgs n. 159/2011, “decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia”, sotto condizione risolutiva con revoca delle autorizzazioni concesse in caso di sussistenza delle cause di decadenza, sospensione, o di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs n. 159/2011;

CONSIDERATO che **Associazione di Volontariato denominata GRUPPO PROCIV LAUREANA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE**” con sede in Laureana di Borrello è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 7 del Regolamento Regionale n. 18/2016;

RITENUTO di dover procedere in merito alla richiesta di iscrizione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

di iscrivere l'**Associazione di Volontariato denominata GRUPPO PROCIV LAUREANA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE**” con sede in Laureana di Borrello, all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, nella sezione Locale;

di notificare il presente provvedimento

all'Associazione **GRUPPO PROCIV LAUREANA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE**
al Comune di Laureana di Borrello
alla Prefettura di Reggio Calabria

di dare atto che i componenti operativi dell'Associazione entro 90 giorni dalla data di notifica del presente decreto, dovranno frequentare un corso di formazione base organizzato dal Dipartimento Protezione Civile o da essa riconosciuto;

di stabilire che l'Associazione di Volontariato dovrà trasmettere al Dipartimento Protezione Civile, nei tempi e nei modi previsti dal R.R. 18/2016, eventuali variazioni dei dati comunicati al momento dell'iscrizione e riportarli nella propria sezione della banca dati informatica, disponibile sul portale istituzionale del Dipartimento .

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Vincenzo Forgione

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Costarella

(con firma digitale)